

**Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie**

**A.S. 2026/27**

**Personale ATA**

**Scheda UIL Scuola**

## MOTIVI CHE CONSENTONO DI RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

---

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta esclusivamente in presenza di uno dei motivi previsti dall'art. 17 del CCNI. Si tratta dei presupposti che danno diritto a presentare la domanda.

In particolare, è possibile chiedere l'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento a:

- **figli o minori affidati, anche non conviventi;**
- **coniuge o parte dell'unione civile, anche non conviventi;**
- **convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;**
- **genitore, anche non convivente;**
- **parente o affine convivente. La convivenza non può essere solo di fatto: deve risultare anagraficamente dallo stato di famiglia (o dalla relativa autocertificazione), come espressamente richiesto dal CCNI.**
- **familiare con disabilità grave ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992 della legge n. 104/1992, anche non convivente (*coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado ovvero, nei casi previsti dalla legge, entro il terzo grado*). In questo caso il personale deve autodichiarare di aver prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.**

L'assegnazione provvisoria può inoltre essere richiesta per **gravi esigenze di salute**, debitamente documentate.

### **Libertà di scelta del familiare**

Qualora sussistano più situazioni che consentono il ricongiungimento, il personale è libero di scegliere il familiare al quale ricongiungersi.

Ad esempio, un assistente amministrativo coniugato può chiedere il ricongiungimento al genitore anziché al coniuge, oppure al figlio anziché al genitore, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dal CCNI.

## ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE

---

Il personale inquadrato nell'**Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni** titolare di incarico di **DSGA** può presentare domanda di assegnazione provvisoria, sia **provinciale** sia

**interprovinciale**, anche durante il periodo di validità dell'incarico triennale, nel rispetto del **vincolo di permanenza nella sede di prima destinazione** previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001. *(I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi).*

Chi ottiene l'assegnazione provvisoria **non perde l'incarico conferito nella sede di titolarità**, che viene temporaneamente coperto dall'Ambito territoriale mediante il conferimento di un incarico annuale.

L'assegnazione provvisoria è comunque possibile **solo se l'Ambito territoriale di destinazione può conferire un incarico annuale di DSGA**. Pertanto, fino a quando il numero dei funzionari coincide con il numero degli incarichi disponibili, l'assegnazione è subordinata all'effettiva disponibilità di un incarico nella provincia richiesta.

Nelle operazioni di assegnazione provvisoria **hanno priorità i funzionari già appartenenti al precedente profilo professionale di DSGA**, nel rispetto delle precedenze previste dal CCNI.

## **COPERTURA DEI POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI NEL CASO DI MANCANZA DEL FUNZIONARIO TITOLARE DI INCARICO DI D.S.G.A.**

---

Terminate le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, anche sulle sedi di cui all'art. 1, comma 83-sexies Legge 107/2015, l'Ambito territoriale secondo il seguente ordine di priorità, ricorre:

**a) ai funzionari, con precedenza per quelli inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;**

**b) sui posti vacanti e disponibili, ai funzionari privi di incarico di D.S.G.A.;**

**b1) sui posti disponibili e non vacanti ad altro funzionario titolare di incarico di D.S.G.A., laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di D.S.G.A., che abbia manifestato disponibilità all'assunzione dell'incarico ad interim. In tale fattispecie si applicano le disposizioni dettate dall'art. 57 C.C.N.L. secondo l'ordine di priorità ivi stabilito e sulla base dei criteri definiti dal D.M. n. 132 del 4 luglio 2024.**

Sugli eventuali ulteriori posti vacanti e disponibili l'Ambito territoriale secondo il seguente ordine di priorità ricorre, a domanda:

**c) al personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;**

d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;

f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

2. Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

3. In sede di contrattazione integrativa regionale potranno essere individuati ulteriori criteri per la copertura delle eventuali disponibilità residue al termine delle suddette operazioni.

## ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: PUNTEGGI E CONDIZIONI

Tipo di esigenza	Punteggio
<p><b>A)</b> per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o al convivente di fatto o per il ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) o ai genitori di età superiore ai 65 anni (2)(3)(5) e ai minori o maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) affidati (7)</p> <p>.....</p>	<p>Punti 24</p>
<p><b>B)</b> per ogni figlio o affidato (7) che non abbia compiuto i sei anni di età. (3) .....</p>	<p>Punti 16</p>
<p><b>C)</b> per ogni figlio o affidato (7) di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio o affidato (7) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.(1)</p>	<p>Punti 12</p>

D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (7) con disabilità fisica, psichica o sensoriale ovvero del coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (4)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima.  
(6).....

Punti 24

## **ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: PREFERENZE ESPRIMIBILI**

---

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per **una sola provincia**.

È possibile indicare preferenze fino a:

- **15 preferenze**

**Le preferenze possono riferirsi a:**

- **Singole scuole (codice meccanografico)**
- **Comuni**
- **Distretti**
- **Distretti sub-comunali (nei comuni suddivisi in distretti – città metropolitane)**
- **Intera provincia (codice sintetico)**

## **ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E TRATTAMENTO ECONOMICO SUPERIORE**

---

Se l'assegnazione ottenuta comporta **un trattamento economico superiore**, verrà riconosciuto il maggiore compenso previsto, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 10 del CCNL del 29 novembre 2007. La Direzione Regionale competente, al momento dell'assegnazione provvisoria, stipulerà con il dipendente un contratto integrativo che definisca il nuovo trattamento retributivo, corrispondente a quello previsto per il passaggio di ruolo.

## **MOTIVI CHE CONSENTONO DI RICHIEDERE L'UTILIZZAZIONE**

---

Possono presentare domanda di utilizzazione i seguenti profili di personale ATA:

### **Personale soprannumerario o in esubero**

- personale dichiarato soprannumerario nella scuola di titolarità;
- personale in esubero, compreso chi ha superato corsi di riconversione professionale;
- personale proveniente da province in situazione di esubero.

### **Personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata negli ultimi 10 anni**

Può presentare domanda il personale:

- trasferito d'ufficio;
- trasferito a domanda condizionata,

a condizione che richieda come prima preferenza la scuola di precedente titolarità (o il comune/distretto previsto dal CCNI) e abbia presentato ogni anno domanda di trasferimento per rientrare nella sede di provenienza.

### **Personale interessato dal dimensionamento scolastico**

- personale già in servizio in plessi, sezioni staccate o sedi coordinate che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato a una scuola situata in un comune diverso;
- personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (DSGA) assegnato, per effetto del dimensionamento, in una scuola ubicata in un comune o distretto diverso da quello di precedente titolarità.

### **Personale restituito ai ruoli**

- personale restituito ai ruoli ai sensi del CCNI sulla mobilità che abbia ottenuto una sede non richiesta;
- personale restituito ai ruoli di provenienza ai sensi dell'art. 10, comma 9, del CCNL 29 novembre 2007.

### **Personale inidoneo**

- funzionari con incarico di DSGA dichiarati inidonei alle mansioni proprie del profilo;
- personale ATA dichiarato inidoneo alle mansioni del proprio profilo e adibito a mansioni di altro profilo compatibile;

- personale ATA inidoneo che chiede l'utilizzazione su posti disponibili in scuole che non abbiano già personale inidoneo in servizio.

## **Personale neoassunto**

Può presentare domanda anche il personale ATA assunto a tempo indeterminato dal **1° settembre dell'anno scolastico precedente**, qualora sia stato assegnato d'ufficio perché non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.

## **Personale senza sede definitiva**

Può presentare domanda il personale che, per qualsiasi motivo, risulti privo di sede definitiva.

## **Personale in part-time dopo il pensionamento**

Può chiedere l'utilizzazione il personale che, cessato dal servizio, abbia ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non abbia potuto riottenere la precedente sede di titolarità.

## **Utilizzazione in altro profilo**

Il personale ATA in esubero può chiedere di essere utilizzato:

- in un diverso profilo professionale, purché sia in possesso del titolo di studio richiesto;
- per gli assistenti tecnici, anche in un'altra area professionale, purché appartenente alla stessa area contrattuale.

Qualora ciò non sia possibile, il personale può essere utilizzato, a domanda, anche su eventuali disponibilità di altro profilo (o, per gli assistenti tecnici, in altra area professionale della stessa area contrattuale).

## **VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'UTILIZZAZIONE**

---

### **Chi valuta i titoli**

**La valutazione dei titoli è effettuata dalla scuola di servizio del personale.**

Se la scuola di servizio è diversa da quella di titolarità, provvede ad acquisire dalla scuola di titolarità tutti gli elementi necessari per la corretta valutazione.

## Titoli valutabili

Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

Per la determinazione del punteggio si applicano le **tabelle allegate al CCNI sulla mobilità 2025/26-2027/28 con riferimento ai trasferimenti d'ufficio**, con le integrazioni previste dal CCNI sulle utilizzazioni.

Pertanto, il punteggio da considerare è **quello utilizzato per la formazione della graduatoria interna di istituto e non quello previsto per i trasferimenti o i passaggi volontari**.

## Precisazioni sulla valutazione

- È valutato anche l'anno scolastico in corso tra i titoli di servizio (anno di ruolo e continuità di scuola).
- Il servizio pre-ruolo comprende tutto il servizio non di ruolo o prestato in altro ruolo, purché riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera.
- Il punteggio per il ricongiungimento ai familiari spetta solo se il familiare risulta residente nel comune richiesto da almeno tre mesi rispetto alla scadenza delle domande. Il requisito non è richiesto per i figli nati nei tre mesi precedenti tale scadenza.
- L'età dei figli, ai fini dell'attribuzione del punteggio e delle precedenza, è quella posseduta al 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le operazioni.
- In caso di parità di punteggio e di precedenza, prevale il personale con maggiore età anagrafica.

## Disposizioni particolari

### Personale interessato dal nuovo assetto delle province

Il personale che, a seguito della modifica dell'assetto territoriale delle province, ha chiesto il rientro nella scuola di precedente titolarità senza ottenerlo può:

- presentare domanda di utilizzazione nella scuola di precedente titolarità;
- in subordine, chiedere una scuola del comune in cui essa è ubicata;
- presentare la domanda all'Ufficio scolastico della nuova provincia di titolarità.

In tali casi è riconosciuta la **precedenza prevista dall'art. 18, comma 1, punto II, del CCNI**.

## **Personale che non ha ottenuto il trasferimento nella ex provincia di titolarità**

Il personale che ha chiesto senza successo il trasferimento nella precedente provincia di titolarità può:

- presentare domanda di utilizzazione nella stessa ex provincia;
- inviare la domanda all'Ufficio scolastico territorialmente competente della ex provincia.

Tale personale partecipa alle operazioni insieme ai titolari della provincia interessata e **la relativa utilizzazione non comporta incremento dell'organico regionale.**

## **PRECEDENZE NELLE UTILIZZAZIONI E NELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE**

---

### **Art. 18 CCNI**

Le precedenze sono applicate nell'ordine previsto dall'art. 18 del CCNI e consentono al personale interessato di essere trattato con priorità rispetto agli altri aspiranti, purché siano soddisfatti tutti i requisiti previsti e sia prodotta la prescritta documentazione.

**Nota bene:** I requisiti debbono sussistere alla data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

### **ATTENZIONE**

La precedenza non attribuisce un diritto all'assegnazione della sede, ma soltanto una priorità rispetto agli altri aspiranti che richiedono la medesima sede.

## **I. Gravi motivi di salute**

### **Beneficiari**

- a) **Personale non vedente.**
- b) **Personale emodializzato.**

### **Opera per**

- Utilizzazioni.
- Assegnazioni provvisorie.

## II. Rientro nella scuola di precedente titolarità

### Beneficiari

c) **Personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata** perché soprannumerari, a decorrere dall'a.s. 2016/17, che abbiano richiesto ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità.

### Opera per

- Solo utilizzazioni provinciali.

## III. Disabilità personale e cure continuative

### Beneficiari

d) **Personale con disabilità**, anche non grave, con contestuale invalidità di almeno il 67% (art. 21 legge 104/1992).

e) **Personale con handicap grave** (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

f) **Personale sottoposto a cure continuative**.

### Comune di riferimento

- **Disabilità personale:** comune di residenza.
- **Cure continuative:** comune nel quale vengono effettuate le cure.

### Opera per

- Utilizzazioni.
- Assegnazioni provvisorie.

## IV. Assistenza a familiare con disabilità e ricongiungimento ai figli

### Ordine di priorità

g) **Genitore che assiste il figlio con disabilità grave**. In caso di impossibilità di entrambi i genitori a prestare assistenza, perché affetti da patologie invalidanti o ultrasessantacinquenni o mancanti, la precedenza è riconosciuta anche al **fratello o alla sorella convivente**, purché tale condizione sia adeguatamente documentata secondo quanto previsto dal CCNI e dall'Ordinanza ministeriale sulla mobilità.

**h) Assistenza al coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto con disabilità grave.**

**i) Figlio che assiste il genitore con disabilità grave.**

**l) Genitori che si ricongiungono a figli fino a 6 anni.**

**m) Genitori che si ricongiungono ai figli di oltre 6 anni fino a 16 anni (solo assegnazione provvisoria interprovinciale).**

**mbis) Assistenza ai fratelli e sorelle non conviventi con disabilità grave** alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità.

**n) Assistenza a parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave.**

### **Comune di riferimento**

Il comune indicato nella domanda deve coincidere con il comune di residenza (o domicilio) dell'assistito oppure con il comune che dà diritto alla precedenza.

### **ATTENZIONE**

Per beneficiare della precedenza nei casi di assistenza a:

**i) genitore;**

**mbis) fratelli e sorelle non conviventi;**

**n) parenti e affini;**

il personale deve aver prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

**Tale requisito non è richiesto per:**

- assistenza al figlio;
- assistenza al coniuge;
- assistenza alla parte dell'unione civile;
- assistenza al convivente di fatto.

## Precisazioni

### Verbali soggetti a revisione

La precedenza è riconosciuta anche con verbale rivedibile, purché valido oltre il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.

### Figli adottivi e affidati

L'età è determinata con riferimento alla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.

### Parenti e affini di terzo grado

La precedenza è riconosciuta al parente o affine **di terzo grado** (es. zio) quando il coniuge o i genitori della persona con disabilità:

- hanno compiuto 65 anni **oppure**
- sono affetti da patologie invalidanti **oppure**
- sono deceduti **oppure**
- risultano mancanti.

## V. Personale dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo

**o) il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l'utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione.**

## VI. Coniuge di personale militare o equiparato

### Beneficiari

**p) Coniuge, parte dell'unione civile o convivente di personale militare o equiparato trasferito d'autorità.**

### Opera per

- Solo assegnazioni provvisorie.

### Comune di riferimento

Il comune nel quale il coniuge è stato trasferito d'autorità.

## VII. Cariche pubbliche negli enti locali

### Beneficiari

- Sindaci.
- Assessori.
- Consiglieri comunali.
- Consiglieri provinciali.
- Consiglieri di parità.
- Altre figure equiparate previste dalla normativa.

### Opera per

- Solo assegnazioni provvisorie.

### Comune di riferimento

Il comune nel quale viene esercitato il mandato.

## VIII. Rientro dall'aspettativa sindacale

### Beneficiari

**q) Personale che rientra in servizio al termine dell'aspettativa sindacale.**

### Riquadro finale – Da ricordare

<b>Precedenza</b>	<b>Comune di riferimento</b>
Disabilità personale	Comune di residenza
Cure continuative	Comune di cura
Assistenza	Comune dell'assistito
Coniuge militare	Comune di trasferimento del coniuge
Mandato politico	Comune in cui si esercita il mandato

## **ESPRESSIONE DELLA PRIMA PREFERENZA: QUANDO IL COMUNE È OBBLIGATORIO E QUANDO NO**

La corretta indicazione della prima preferenza rappresenta uno degli aspetti più importanti della domanda di assegnazione provvisoria. Le regole cambiano a seconda che il personale presenti una domanda ordinaria oppure usufruisca anche di una precedenza.

## **Prima il motivo della domanda, poi l'eventuale precedenza**

La **prima verifica da effettuare** non riguarda la precedenza, ma il **motivo della domanda**, per le assegnazioni provvisorie e per le utilizzazioni. Si tratta del presupposto indispensabile per poter presentare la domanda.

Solo dopo aver individuato il corretto motivo di ricongiungimento o di assistenza è possibile verificare se il personale abbia diritto anche a una **precedenza**. Si tratta di istituti **distinti**, disciplinati da regole diverse, che **non possono mai sostituire il motivo della domanda**, ma possono operare esclusivamente se ad esso collegati.

### **Regola fondamentale**

Nelle **assegnazioni provvisorie**, il **comune di ricongiungimento**, il **comune che dà diritto all'eventuale precedenza** e il **comune (o distretto sub-comunale) indicato nella domanda** devono sempre coincidere.

**Non è mai possibile** chiedere il ricongiungimento in un comune e beneficiare di una precedenza riferita a un comune diverso.

### **Per cui esiste la regola della “coincidenza del comune” come prima preferenza**

Per poter beneficiare della precedenza devono sempre coincidere:

- il **comune del ricongiungimento** (presupposto della domanda);
- il **comune che dà diritto alla precedenza**;
- il **comune (o distretto sub-comunale)** indicato come prima preferenza nella domanda.

In altre parole, non è possibile utilizzare una precedenza riferita ad un comune diverso da quello scelto come motivo del ricongiungimento che è alla base della domanda di assegnazione provvisoria.

### **Caso 1 - Si chiedono solo scuole del comune di ricongiungimento**

Se il personale esprime esclusivamente preferenze relative a scuole ubicate nel comune di ricongiungimento, il codice sintetico del comune non è obbligatorio.

#### **Esempio**

Ricongiungimento al coniuge residente a Cosenza.

Preferenze espresse:

- Istituto A di Cosenza;
- Istituto B di Cosenza;
- Istituto C di Cosenza.

La domanda è correttamente compilata anche senza indicare il codice sintetico del Comune di Cosenza.

## **Caso 2 - Si chiedono anche scuole o comuni diversi**

Se il personale intende esprimere preferenze relative anche ad altri comuni, il codice sintetico del comune di ricongiungimento diventa obbligatorio.

In questo caso il codice sintetico del comune deve precedere tutte le preferenze riferite ad altri territori.

### **Esempio**

Ricongiungimento al coniuge residente a Cosenza.

Preferenze:

- Istituto A di Cosenza;
- Istituto B di Cosenza;
- Codice sintetico Comune di Cosenza;
- Comune di Rende;
- Comune di Castrolibero.

La domanda è corretta.

Se invece venisse omesso il codice sintetico del Comune di Cosenza, tutte le preferenze espresse per Rende, Castrolibero o altri comuni sarebbero annullate.

## **Caso 3 – Trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata**

L'utilizzazione con diritto alla precedenza è consentita **esclusivamente nella provincia di titolarità**.

### **Espressione delle preferenze**

Per beneficiare della precedenza è necessario rispettare il seguente ordine nell'espressione delle preferenze:

- come prima preferenza deve essere indicata la **scuola di precedente titolarità** oppure il **codice sintetico del comune** (o del **distretto sub-comunale**, ove previsto) nel quale essa è ubicata;
- prima del codice sintetico è possibile indicare anche una o più scuole ubicate nello stesso comune;
- solo dopo aver indicato il codice sintetico del comune (o del distretto sub-comunale) di precedente titolarità è possibile esprimere preferenze, sia analitiche che sintetiche, relative ad altri comuni.

## Attenzione

Il **codice sintetico del comune** (o del distretto sub-comunale) nel quale è ubicata la scuola di precedente titolarità è **obbligatorio esclusivamente qualora il personale intenda esprimere preferenze relative ad altri comuni.**

Se, invece, il personale richiede **esclusivamente** la scuola di precedente titolarità o altre scuole ubicate nello stesso comune, il codice sintetico del comune può essere omissivo.

### Caso 4 – Precedenza punto III

#### Prima preferenza

Il personale deve indicare come prima preferenza:

- **il comune di residenza (artt. 21 e 33, comma 6, della legge 104/1992)**
- **il comune di cura (per il personale che effettua le cure continuative);**

oppure

- **una o più scuole ubicate nello stesso comune.**

#### Quando il codice sintetico è obbligatorio

Il codice sintetico del comune di residenza/cura è obbligatorio **esclusivamente quando il docente intende esprimere preferenze per altri comuni.**

#### Se nel comune non esistono scuole richiedibili

Occorre indicare:

- **il comune viciniore;**

oppure

- **una scuola con sede di organico in altro comune che abbia un plesso nel comune di riferimento.**

#### Se il codice sintetico non viene indicato nei casi in cui si esprimano anche preferenze per altri comuni

La domanda **non viene annullata.**

La precedenza non potrà essere riconosciuta per le preferenze relative agli altri comuni e la domanda sarà valutata senza diritto alla precedenza.

## **Caso 4 – precedenza punto IV, VI e VII - assistenza e ricongiungimento; coniuge di militare trasferito d'ufficio; svolgimento di mandato politico**

È il caso del personale che possiede un **valido motivo di ricongiungimento**, presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, e che beneficia, nello stesso tempo, di **una delle precedenze per assistenza o ricongiungimento previste dall'art. 18 del CCNI**.

**Si ricorda che affinché la precedenza possa essere riconosciuta, il comune del ricongiungimento e il comune che dà diritto alla precedenza e il comune (o distretto sub-comunale) indicato come prima preferenza nella domanda devono sempre coincidere.** Non è pertanto possibile chiedere il ricongiungimento in un comune e beneficiare della precedenza riferita ad un comune diverso.

### **Prima preferenza**

La precedenza è riconosciuta a condizione che il docente indichi come **prima preferenza sintetica** il **comune** (o il **distretto sub-comunale**, ove previsto) previsto dalla specifica precedenza.

Prima del codice sintetico possono essere indicate una o più scuole ubicate nello stesso comune, **prima di esprimere eventuali preferenze, sia analitiche che sintetiche, relative ad altri comuni**.

Il CCNI precisa, inoltre, che **l'indicazione della preferenza sintetica del comune (o del distretto sub-comunale) è obbligatoria anche nel caso di comuni nei quali sia presente una sola istituzione scolastica**.

### **Se nel comune non esistono scuole richiedibili**

Occorre indicare:

- il **comune viciniore** con posti richiedibili;

oppure

- una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, purché abbia un plesso nel comune di riferimento.

**Se il codice sintetico non viene indicato:** La domanda **non viene annullata**, ma **la precedenza non può essere riconosciuta**, né per il comune (o distretto sub-comunale) previsto dalla specifica precedenza né per le eventuali preferenze relative ad altri comuni.

Le preferenze espresse saranno pertanto valutate come ordinaria domanda di assegnazione provvisoria, **senza diritto alla precedenza**.